



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 06

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: ANNULLAMENTO, IN AUTOTUTELA, DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DI DATA 22.10.2018 ED ADOZIONE PRELIMINARE VARIANTE N. 1/2019 AL PIANO REGOLATORE GENERALE PER ADEGUAMENTO ALLA L.P. 15/2015 ED AL REGOLAMENTO URBANISTICO PROVINCIALE, PER ACCOGLIMENTO DI DOMANDE DI INEDIFICABILITÀ EX ART. 45 DELLA MEDESIMA L.P. 15/2015 E, PER INSERIMENTO DI N. 2 MODIFICHE PER OPERE PUBBLICHE

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTI del mese di MARZO alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

		ASSENTE	
		giust.	ing.
TONIDANDEL Gabriele	- Sindaco		
TONIDANDEL Maria Pia	- Vicesindaco		
MATTARELLI Camillo	- Consigliere		
GISMONDO Salvatore	- Consigliere		
TONIDANDEL Matteo	- Consigliere		
ROMERI Enzo	- Consigliere		
AGOSTINI Carlo	- Consigliere		
COCO Francesco	- Consigliere		
GIOVANAZ Eleonora	- Consigliere		
GIULIANI Maurizio	- Consigliere		
COLOMBINI Mirella	- Consigliere		
GIOVANAZ Cornelio	- Consigliere		

Assiste il Segretario comunale Tanel dott. Maurizio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gabriele Tonidandel nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 6 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: ANNULLAMENTO, IN AUTOTUTELA, DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DI DATA 22.10.2018 ED ADOZIONE PRELIMINARE VARIANTE N. 1/2019 AL PIANO REGOLATORE GENERALE PER ADEGUAMENTO ALLA L.P. 15/2015 ED AL REGOLAMENTO URBANISTICO PROVINCIALE, PER ACCOGLIMENTO DI DOMANDE DI INEDIFICABILITÀ EX ART. 45 DELLA MEDESIMA L.P. 15/2015 E, PER INSERIMENTO DI N. 2 MODIFICHE PER OPERE PUBBLICHE

In apertura di discussione si allontanano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 65 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018, i Consiglieri Enzo Romeri e Maria Pia Tonidandel.

Il Sindaco, relatore, comunica:

Con deliberazione n. 97 di data 30.12.2017, esecutiva a termini di legge, la Giunta comunale ha affidato l'incarico all'Arch. Manfredi Talamo con Studio Tecnico a Trento per la redazione di una variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Fai della Paganella con lo scopo di adeguare lo strumento urbanistico vigente alla L.P. 04.08.2015 n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio", nonché al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg. di data 19.05.2017, nonché per apportare alcune modifiche cartografiche finalizzate a:

- dare risposta alle richieste di trasformazione di aree residenziali in aree inedificabili, in sintonia con quanto previsto dai commi 4 e 4bis dell'articolo 45 della L.P. 04.08.2015 n. 15 e ss.mm.;*
- predisporre due modifiche per opere pubbliche.*

Con riferimento alla prima parte dell'incarico di adeguamento dello strumento urbanistico comunale si evidenzia che l'articolo 104 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con D.P.P. n. 8-61/Leg. di data 19.05.2017, prevede ai commi 2, 2bis e 3 quanto segue:

- “2. Entro il 31 marzo 2019 i Comuni impostano il proprio strumento di pianificazione e i regolamenti edilizi uniformandosi agli obiettivi e ai contenuti del regolamento medesimo.*
- 2bis. Con la variante al P.R.G. di cui al comma 2 i parametri edilizi stabiliti dagli strumenti di pianificazione territoriale sono convertiti in superficie utile netta e l'altezza degli edifici, per le aree prevalentemente destinate alla residenza, è definita in numero di piani.*
- 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le definizioni e i metodi di misurazione contenuti nell'articolo 3, comma 6, lettere c), d), f), g), h) i), j), m), n) ed r) relative a piano dell'edificio, piano fuori terra, altezza del fronte o della facciata, numero di piani fuori terra, altezza dell'edificio o del corpo di fabbrica, altezza di interpiano, altezza utile, superficie utile lorda, superficie utile netta e volume urbanistico, non si applicano immediatamente ma a seguito della entrata in vigore della variante al PRG. Resta ferma l'applicazione del regime di salvaguardia previsto dall'articolo 47, comma 1, della legge provinciale. A tal fine entro il 31 marzo 2019 la variante è adottata almeno in via preliminare. Se entro tale data non è stata adottata in via preliminare la variante al PRG, le definizioni e i metodi di misurazione degli elementi geometrici previsti dall'articolo 3 prevalgono sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti di*

pianificazione del territorio, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo e dell'articolo 120, commi 2 e 3, della legge provinciale”.

Al riguardo si richiama, altresì, l'articolo 17 della L.P. 15/2015 che dispone che “per garantire l'integrazione tra i piani e la semplificazione delle disposizioni normative pianificatori, nel rispetto del principio di non duplicazione della disciplina, gli strumenti di pianificazione disciplinano unicamente gli aspetti loro demandati dalla normativa provinciale in materia di urbanistica, senza riprodurre previsioni di legge o di regolamento o di strumenti di pianificazione sovraordinati, se non nei limiti in cui ciò è necessario per la comprensione della disciplina pianificatoria e comunque solo attraverso rinvii espressi”.

Nella fattispecie tale adeguamento riguarda, quindi, principalmente:

- *lo stralcio delle definizioni già contenute nella legge provinciale e nel regolamento provinciale e modifica degli articoli che contengono disposizioni in contrasto con la disciplina provinciale, nonché la modifica di n. 3 schede degli insediamenti storici per le quali lo strumento urbanistico vigente prevedeva la categoria di intervento “R5 - Demolizione con ricostruzione” non più prevista dall'articolo 77 della L.P. 15/2015 e l'assoggettamento degli stessi insediamenti alla categoria di intervento “R3 - Ristrutturazione edilizia”.*
- *l'adeguamento dei parametri edilizi urbanistici con riguardo alla trasformazione degli indici edificatori a superficie utile netta (SUN) e altezza in numero di piani.*

Per quanto riguarda, invece, le richieste di trasformazione di aree residenziali in aree inedificabili, si deve evidenziare che i commi 4 e 4bis dell'articolo 45 della L.P. 15/2015 prevedono che:

“4. Il Comune, con procedura di variante al P.R.G., su richiesta dell'interessato, può prevedere la trasformazione in aree inedificabili delle aree destinate all'insediamento. In questo caso, per un periodo minimo di dieci anni, il Comune non può ripristinare l'edificabilità dell'area, neppure con ricorso a una ulteriore procedura di variante. Successivamente la modifica della destinazione urbanistica è possibile secondo le procedure ordinarie. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comune deve valutare le richieste ricevute entro il 31 dicembre dell'anno precedente e adotta, eventualmente, una variante ai sensi dell'articolo 39, comma 2;

4bis” Il Comune, a seguito della valutazione prevista dal comma 4, comunica ai richiedenti l'esito della valutazione medesima e, in caso di rigetto, indica i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta”.

Presso il Comune di Fai della Paganella sono state finora presentate n. 21 richieste di modifica e stralcio dal piano regolatore di aree edificabili e di trasformazione delle stesse in aree inedificabili, per un totale 9.820 mq.

Le suddette richieste sono state valutate sotto il profilo tecnico verificandone l'accogliibilità rispetto ai seguenti criteri generali

- 1) *le aree oggetto di richiesta non possono essere già state utilizzate sotto il profilo edificatorio ai fini dello sfruttamento dell'indice ovvero per il raggiungimento di altri standard edilizi urbanistici;*
- 2) *l'eventuale accoglimento delle richieste non deve compromettere diritti e/o programmi edilizi di terzi;*
- 3) *le previsioni edificatorie esistenti non devono far parte di un preciso disegno urbanistico che l'Amministrazione intende confermare (sia riferito a destinazioni residenziali e/o produttivo che di interesse pubblico”.*

Peraltro, rispetto alle varianti contradditte dai n. 2, 8, 10 e 19 (per un totale di 5.757 mq) l'Amministrazione ha valutato opportuna la trasformazione da “aree “F per attrezzature pubbliche e impianti (aree sportive e/o per attrezzature scolastiche) in “aree a verde attrezzato” che, pur conservando la destinazione pubblica, non sono destinate all'insediamento e, quindi, non sono soggette al pagamento dell'IM.I.S.

Riguardo alle predette varianti per inedificabilità è stato verificato che le stesse non hanno effetti significativi sull'ambiente e, quindi, non sono soggette al processo di rendicontazione urbanistica.

Quanto, infine, alle due proposte di modifiche del P.R.G. per opere pubbliche, si evidenzia che la prima, riguarda l'eliminazione di una previsione di verde pubblico attrezzato che l'Amministrazione non intende più realizzare e che, quindi, viene stralciata anche al fine anche di evitare la reiterazione dei vincoli di esproprio, mentre la seconda riguarda l'inserimento di un'area con destinazione a "verde pubblico attrezzato" su un terreno di proprietà pubblica avente attualmente destinazione urbanistica ad "area a bosco". Rispetto a quest'ultima variante, che potrebbe presentare problematicità dal punto di vista geologico, l'Amministrazione comunale ha acquisito apposita perizia geologica che viene allegata alla variante al P.R.G. per costituirne parte integrante e sostanziale.

In esecuzione dell'incarico ricevuto l'arch. Manfredi Talamo con studio tecnico a Trento ha predisposto la variante al P.R.G. che è stata sottoposta all'esame del Consiglio comunale che con deliberazione n. 21 di data 22.10.2018 l'ha approvata in via preliminare.

Nell'elaborazione degli elaborati della summenzionata variante al Piano Regolatore Generale il tecnico incaricato è, peraltro, partito dalla nuova mappa catastale numerica ufficiale collaudata successivamente all'approvazione con deliberazione della Giunta provinciale n. 219 di data 16.02.2015 della variante al P.R.G. 2015, senza, peraltro, che da alcun elaborato risultassero ufficializzate le differenze (connesse soprattutto alla ridefinizione della viabilità pubblica) tra il P.R.G. vigente come approvato con la precitata deliberazione della Giunta provinciale e lo stesso P.R.G. vigente ridisegnato per effetto dell'utilizzo della nuova base catastale numerica georeferenziata.

Alla luce di tale situazione lo stesso arch. Manfredi Talamo con Studio Tecnico a Trento ha provveduto ad integrare gli elaborati della variante n. 1/2019 al P.R.G., dando conto, con appositi elaborati, del passaggio dal vigente Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 219 di data 16.02.2015 al vigente Piano Regolatore Generale ridisegnato sulla nuova base catastale numerica ufficiale e collaudata.

Il Sindaco conclude, quindi, la relazione introduttiva invitando l'assemblea consiliare ad annullare, in sede di autotutela, la precedente deliberazione consiliare n. 21 di data 22.10.2018 e ad adottare nuovamente la variante n. 1/2018 (rectius 1/2019) al Piano Regolatore Generale del Comune di Fai della Paganella per adeguamento alla L.P. 15/2015 ed al regolamento urbanistico provinciale, per accoglimento di domande di inedificabilità ex art. 45 della medesima L.P. 15/2015 e, rispettivamente, per inserimento di n. 2 modifiche per opere pubbliche, così come risultante dagli elaborati tecnici integrati dall'Arch. Manfredi Talamo con Studio Tecnico a Trento al fine di dare conto del passaggio dalla vecchia alla nuova base catastale.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e condivisa la relazione del Sindaco relativa alla variante al Piano Regolatore Generale per adeguamento alla L.P. 15/2015 ed al regolamento urbanistico provinciale, per accoglimento di domande di inedificabilità ex art. 45 della medesima L.P. 15/2015 e, rispettivamente, per inserimento di n. 2 modifiche per opere pubbliche.

Preso atto che la predetta variante rientra nelle tipologie di variante considerate non sostanziali ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettere b) (varianti per opere pubbliche) ed e) (varianti imposte dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento),

nonché ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della stessa L.P. 15/2015 (varianti per la trasformazione in aree inedificabili delle aree destinate all'insediamento).

Constatato che, trattandosi di varianti non sostanziali, trovano applicazione le relative disposizioni per la formazione del piano, con la riduzione a metà dei termini previsti dall'articolo 37 della L.P. 15/2015 e prescindendo dalle forme di pubblicità previste dall'articolo 37, comma 1 della medesima Legge provinciale.

Presa visione della variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Fai della Paganella predisposta dall'Arch. Manfredi Talamo con Studio Tecnico a Trento negli elaborati di seguito indicati.

1. **Relazione Illustrativa**, comprensiva della descrizione delle varianti cartografiche e normative proposte, delle 3 schede insediamenti storici modificate a seguito dell'adeguamento normativo nonché della verifica puntuale relativa al rischio generato, alla rendicontazione urbanistica e agli adempimenti previsti dalla L.P.6/2005 per la Variante n.16 per opere pubbliche;
2. **Norme di attuazione 2018** (stesura di raffronto tra Norme PRG vigente e Norme 2018 adeguate);
3. **Cartografie urbanistiche PRG vigente:**
 - Tavole 3A - 3B - 3C, in scala 1:2.000
4. **Cartografie urbanistiche PRG vigente ridisegnato sulla base della nuova base catastale numerica ufficiale e collaudata:**
 - Tavole 3A - 3B - 3C, in scala 1:2.000
5. **Cartografie urbanistiche PRG Variante 2018:**
 - Tavole 3A - 3B - 3C, in scala 1:2.000
6. **Cartografie insediamenti storici Variante 2018:**
 - Tavola n. 1 in scala 1: 1.000 - Inquadramento catastale: FAI
 - Tavola n. 2 in scala 1: 1.000 - Inquadramento catastale: CORTALTA
 - Tavola n. 3 in scala 1: 1.000 - Interventi: FAI
 - Tavola n. 4 in scala 1: 1.000 - Interventi: CORTALTA
 - Tavola n. 5 in scala 1: 1.000 - Numerazione edifici: FAI
 - Tavola n. 6 in scala 1: 1.000 - Numerazione edifici: CORTALTA
7. **Relazione geologica** (predisposta dal dott. geol. Stefano Facchinelli per la variante per opere pubbliche contraddistinta dal n. 16).

Ribadita la non assoggettabilità della suddetta variante al P.R.G. al processo di rendicontazione urbanistica, se non per quanto riguarda la variante per opere pubbliche contraddistinta dal n. 16, per la quale si rimanda all'apposito paragrafo n. 9 della relazione illustrativa.

Rilevato, infine, che la medesima variante al P.R.G. ed in particolare la variante per opere pubbliche contraddistinta dal n. 16 interessa la particella 1873/21 in C.C. Fai gravata da diritto di uso civico e che, dalle verifiche effettuate, è risultata *"l'insussistenza di soluzioni alternative alle opere o agli interventi previsti che risultino meno onerosi o penalizzanti per i beni gravati da uso civico"* come meglio precisato nell'apposito paragrafo n. 10 della relazione illustrativa.

Dato atto che in fase di istruttoria della variante sono stati considerati gli effetti conseguenti all'accoglimento dell'inedificabilità in ordine alle ricadute sul bilancio comunale relativamente alla tassazione sugli immobili e che degli stessi si tiene conto nel Bilancio 2019-2021.

Riconosciuto che le scelte urbanistiche sono adeguatamente motivate dalla relazione illustrativa che correda la proposta di variante.

Sentito l'intervento di vari Consiglieri tutti concordi sull'opportunità di approvare la proposta di variante puntuale al Piano Regolatore Generale elaborata dall'Arch. Manfredi Talamo.

Udita e condivisa la proposta finale del Sindaco di procedere alla votazione della variante al P.R.G. così come proposta dall'Arch. Manfredi Talamo negli elaborati in precedenza richiamati, previo annullamento, in sede di autotutela, della precedente deliberazione consiliare n. 21 di data 22.10.2018.

Richiamata la necessità che gli stessi elaborati nonché la presente deliberazione, vengano depositati alla libera visione del pubblico presso gli Uffici del Comune di Fai della Paganella per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi, previo avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano locale, sull'Albo Pretorio del Comune e sul Sito web del Comune.

Ritenuto, altresì, opportuno precisare che entro il predetto periodo di deposito, chiunque potrà presentare, in carta semplice, osservazioni di pubblico interesse.

Accertata la necessità di trasmettere la proposta di variante in parola alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica la quale valuta l'esigenza di indire la conferenza di pianificazione prevista dall'articolo 37, in relazione all'importanza e alla complessità della variante; se è indetta la conferenza si applicano i termini indicati nell'articolo 37 commi 5 e 6, e nell'articolo 38; se non indice la conferenza, la struttura si esprime sulla variante con proprio parere entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della proposta di variante; se non sono pervenute osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del servizio non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'articolo 37, comma 8.

Atteso che con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 42, comma 4, della L.P. 15/2015 la presente variante non è soggetta ai limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo.

Dato atto che ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione il Segretario comunale, ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Urbanistica provinciale 04.08.2015 n. 15 "*Legge provinciale per il governo del territorio*" e ss.mm. ed il regolamento attuativo D.P.P. n. 8-61/Leg di data 19.05.2017 "*Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della Legge provinciale 04.08.2015 n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio 2015)*".

Visto il D.P.P. 14.09.2006 n. 15-68/Leg. nel testo modificato dal D.P.P. 24.11.2009 n. 29-31/Leg. "*Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*".

Vista la L.P. n. 6/2005 "*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*".

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta immobiliare semplice - IM.I.S. - vigente alla data di presentazione delle richieste di inedificabilità delle aree - approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 02 di data 29.02.2016.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018.

Visto lo Statuto comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 19 dd. 26.11.2014 e ss.mm.

Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astensioni, legalmente espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **Di annullare**, per le motivazioni in premessa esposte, ed in sede di autotutela, la precedente deliberazione consiliare n. 21 di data 22.10.2018 avente ad oggetto *"Adozione preliminare variante n. 1/2018 al Piano Regolatore Generale per adeguamento alla L.P. 15/2015 ed al regolamento urbanistico provinciale, per accoglimento di domande di inedificabilità ex art. 45 della medesima L.P. 15/2015 e, per inserimento di n. 2 modifiche per opere pubbliche"*.
2. **Di adottare**, per i motivi esposti in premessa, la variante n. 1/2018 al Piano Regolatore Generale, del Comune di Fai della Paganella per adeguamento alla L.P. 15/2015 ed al regolamento urbanistico provinciale, per accoglimento di domande di inedificabilità ex art. 45 della medesima L.P. 15/2015 e, rispettivamente, per inserimento di n. 2 modifiche per opere pubbliche, così come risultante dai seguenti elaborati tecnici, a firma dell'Arch. Manfredi Talamo con Studio Tecnico a Trento, che, dimessi agli atti, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 1. **Relazione illustrativa**, comprensiva della descrizione delle varianti cartografiche e normative proposte, delle 3 schede insediamenti storici modificate a seguito dell'adeguamento normativo nonché della verifica puntuale relativa al rischio generato, alla rendicontazione urbanistica e agli adempimenti previsti dalla L.P. 6/2005 per la Variante n. 16 per opere pubbliche;
 2. **Norme di attuazione 2018** (stesura di raffronto tra Norme P.R.G. vigente e Norme 2018 adeguate);
 3. **Cartografie urbanistiche PRG vigente:**
 - Tavole 3A - 3B - 3C, in scala 1:2.000;
 4. **Cartografie urbanistiche PRG vigente ridisegnato sulla base della nuova base catastale numerica ufficiale e collaudata:**
 - Tavole 3A - 3B - 3C, in scala 1:2.000;
 5. **Cartografie urbanistiche PRG Variante 2018:**
 - Tavole 3A - 3B - 3C, in scala 1:2.000;
 6. **Cartografie insediamenti storici Variante 2018:**
 - Tavola n. 1 in scala 1: 1.000 - Inquadramento catastale: FAI
 - Tavola n. 2 in scala 1: 1.000 - Inquadramento catastale: CORTALTA
 - Tavola n. 3 in scala 1: 1.000 - Interventi: FAI
 - Tavola n. 4 in scala 1: 1.000 - Interventi: CORTALTA
 - Tavola n. 5 in scala 1: 1.000 - Numerazione edifici: FAI
 - Tavola n. 6 in scala 1: 1.000 - Numerazione edifici: CORTALTA
 7. **Relazione geologica** (predisposta dal dott. geol. Stefano Facchinelli per la variante per opere pubbliche contraddistinta dal n. 16).
3. **Di dare atto** che trattandosi di una variante non sostanziale ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettere b) (varianti per opere pubbliche) ed e) (varianti imposte dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento), e dell'articolo 45, comma 4, della L.P. 15/2015 si applicano le disposizioni per la formazione del piano con la riduzione a metà dei termini previsti dall'art. 37 della stessa L.P. n. 15/2015 e si prescinde dalle forme di pubblicità previste dall'art. 37 comma 1 della stessa Legge provinciale. In particolare dell'avvenuta adozione della variante verrà data notizia mediante la pubblicazione dell'avviso indicante la possibilità di consultare il piano e la documentazione che lo compone su un quotidiano locale e nell'Albo Pretorio. Contestualmente la variante verrà depositata presso gli uffici comunali a disposizione del pubblico, per 30 (trenta) giorni consecutivi e sarà

pubblicata sul Sito istituzionale tutta la relativa documentazione integrale. La variante inoltre è trasmessa tempestivamente alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio e, se è stato approvato il PTC o il relativo stralcio, alla Comunità. Nel termine succitato chiunque può presentare osservazioni nel pubblico interesse.

4. **Di esprimere** parere positivo rispetto al cambio di destinazione dei beni soggetti ad uso civico di proprietà comunale interessati dalla variante, come evidenziati nella sezione 10. della relazione illustrativa della variante al P.R.G., allegata alla presente deliberazione, in considerazione del fatto che le modifiche di destinazione urbanistica proposte non precludono alla collettività la possibilità di utilizzo e fruizione delle aree, nonché dell'insussistenza di soluzioni alternative meno penalizzanti ed onerose.
5. **Di dare atto** che, ai sensi del comma 4 dell'art. 45 della L.P. 15/2015 per i prossimi dieci anni non potrà essere accolta alcuna richiesta di trasformazione urbanistica ai fini dell'edificabilità delle aree che con la presente deliberazione sono state trasformate in inedificabili.
6. **Di disporre** la pubblicazione dell'avviso della adozione della variante al Piano Regolatore Generale su un quotidiano locale, all'Albo comunale e sul Sito internet del Comune di Fai della Paganella.
7. **Di provvedere** al deposito della variante, in tutti i suoi elementi costitutivi di cui al punto 1), e della delibera di adozione a libera visione del pubblico per 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione di cui al punto 5., presso gli uffici comunali.
8. **Di disporre** contemporaneamente al deposito, la trasmissione di copia degli atti di cui al punto 1) e della delibera di adozione della variante al Servizio Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento per l'espressione del parere di competenza, come previsto dal comma 3 dell'art. 37 della L.P. n. 15/2015.
9. **Di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della L.P. 15/2015, se non sono pervenute osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del servizio provinciale competente in materia urbanistica e paesaggio non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'articolo 37, comma 8 della medesima Legge.
10. **Di rinviare** a successiva determinazione l'impegno di spesa per la pubblicazione dell'avviso su un quotidiano locale.
11. **Di dichiarare** il presente atto non soggetto a controllo di legittimità ed esecutivo a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
12. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 2/2018;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to - *Gabriele Tonidandel* -

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to - *Tanel dott. Maurizio* -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale

dal 28.03.2019 al 07.04.2019

li, 28.03.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to - *Tanel dott. Maurizio* -

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

- *Tanel dott. Maurizio* -

Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, divenuta esecutiva il **08 APRILE 2019** ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE

- *Tanel dott. Maurizio* -